

sul proposito della libera estrazione delle loro entrate. E non basterebbero le inverosimiglianze, gli anacronismi, le contraddizioni fin qui notate, per dimostrare sino all' evidenza la falsità di quegli infami ed infamanti *Statuti*? Tuttavolta si aggiungano, così alla sfuggita, alcune altre osservazioni, fatte già dal Tiepolo e riprodotte poscia dal traduttore ed annotatore del Darù, non disapprovate nemmeno dal falsario inventore della *Storia del Consiglio dei Dieci*, Mauro Macchi, il quale anzi le copiò poco men che alla lettera. Da queste apparirà sempre più l' impostura di comporre quegli *Statuti* e l' ignoranza di chi gli ammise per veri.

E primieramente, è falso, che gl' inquisitori di stato citassero in nome dei capi del Consiglio dei Dieci (1): essi avevano un portiere, conosciuto da tutti col nome di *fante degl' inquisitori*, il quale intimava assolutamente in nome del tribunale di loro. — La favola, che due inquisitori, dovendo giudicare il terzo loro collega, chiamassero il doge a far parte dell' inquisizione (2), è smentita dalla legge del Consiglio dei Dieci, posteriore di poco alla vera istituzione degl' inquisitori; che vi fosse, cioè, un *inquisitore di rispetto*, ossia un *vice-inquisitore*, come ho notato a suo luogo (3), acciocchè sedesse cogli altri due a giudicare il terzo, oppure a rimpiazzarlo in quegli argomenti, in cui le leggi generali delle magistrature ne lo avessero escluso. — È falso, che ai nobili fosse per legge vietato il traffico commerciale (4): un tale divieto non riguardava che il doge e i rettori delle provincie finchè duravano in carica. — È falso, che gli *avogadori di comun* facessero ogni sei mesi i conti e la revisione del denaro esistente nelle pubbliche casse di zecca o di Rialto (5). — È falso, che il doge ricercasse giammai li consiglieri a *proponer parte nel maggior consiglio, che si debbono creare li correttori delle leggi*, ecc. (6) — È fuor di

(1) Art. 4.^o degli *Statuti*: ved. nella pag. 172.

(2) Art. 15.^o, ved. pag. 175.

(3) Nella pag. 157.

(4) Art. 4.^o della prima aggiunta; ved. pag. 186.

(5) Art. 19.^o; ved. pag. 194.

(6) Art. 2.^o dell' aggiunta nuovissima; ved. pag. 196.